

Indirizzi regionali per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 sulle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici.

A. Premessa.

In data 9 dicembre 2020, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici.

Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE della decisione sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che tutte le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) dell'installazione interessata siano riesaminate, e se necessario, aggiornate, per assicurare il rispetto del decreto legislativo medesimo con particolare riferimento all'applicazione dei valori limite di emissione.

I procedimenti di riesame dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. 152/06, per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT il trattamento di superficie con solventi organici riguardano 67 installazioni lombarde in cui sono svolte differenti e specifiche attività coperte dalle BATCs medesime quali rivestimento di veicoli, rivestimento di altre superfici metalliche e in plastica, coil coating, nastri adesivi, rivestimento di tessuti, fogli metallici e carta, rivestimento e stampa di imballaggi metallici, stampa heatset web offset, flessografia e stampa in rotocalco non destinate all'editoria, stampa in rotocalco per editoria, rivestimento superfici in legno.

Regione Lombardia, nell'ambito delle attività di coordinamento in materia di A.I.A., previste dalla L.R. 24/2006, ha attivato un tavolo tecnico di confronto con le autorità competenti (Province, Città Metropolitana di Milano - CMM), ARPA Lombardia e le Associazioni imprenditoriali delle attività industriali interessate dall'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 per valutare eventuali problematiche applicative, a carattere tecnico ed amministrativo, delle conclusioni sulle BAT in argomento e definire indicazioni condivise per la gestione dei procedimenti di riesame delle A.I.A. in essere.

Sulla base degli approfondimenti svolti, nell'ambito del suddetto tavolo, sono stati predisposti gli indirizzi riportati nel presente documento volti a garantire un approccio uniforme sul territorio regionale nell'applicazione delle Conclusioni sulle BAT in argomento.

In ogni caso, sono fatte salve le ulteriori specifiche valutazioni tecniche dell'autorità competente in considerazione delle peculiarità dell'installazione oggetto di riesame dell'A.I.A. e del contesto ambientale in cui la stessa viene esercita.

Infine, si precisa che per gli aspetti non affrontati nel presente documento si dovrà fare riferimento al succitato documento comunitario e alla pertinente normativa nazionale e regionale.

B. Indicazioni per l'applicazione delle conclusioni generali sulle BAT per il trattamento di superficie con solventi organici

1. Modalità di campionamento degli scarichi idrici ai fini della verifica dei valori limite conformi ai (BAT-AEL)

Per quanto concerne i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni in acqua, la Decisione (UE) 2020/2009, al paragrafo Considerazioni generali, prevede che tali BAT-AEL si riferiscono alle concentrazioni, espresse in mg/l, e:

- ❖ *in caso di scarico continuo, alle medie giornaliere ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore.*

- ❖ *in caso di scarico discontinuo, ai valori medi durante il periodo di scarico, stabiliti in base a campioni compositi proporzionali al flusso.*

Inoltre, è previsto che 'si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata. In alternativa si possono effettuare campionamenti istantanei, a condizione che l'effluente sia adeguatamente miscelato e omogeneo. Si prelevano campioni istantanei se il campione è instabile rispetto al parametro da misurare.'

Rispetto alle diverse possibilità sopra richiamate per il campionamento delle acque reflue ai fini della verifica del rispetto del valore limite, si ritiene che le Autorità Competenti (AACC) possano accogliere eventuali proposte dei Gestori volte all'utilizzo di campioni compositi proporzionali al tempo qualora si riscontri almeno una delle seguenti condizioni:

- presenza di un impianto di depurazione in sito con sezione di equalizzazione per il convogliamento ai successivi stadi di trattamento di reflui con portata idraulica e carico inquinante costanti e scarico continuo dei reflui di processo in uscita dal depuratore;
- disponibilità di dati sulla portata dei reflui in uscita dal depuratore aziendale registrati in continuo, mediante misuratore di portata, che evidenzino una sostanziale stabilità del flusso allo scarico con oscillazioni entro il 20% rispetto alla portata media su base giornaliera.

Si rileva che la Decisione (UE) 2020/2009 stabilisce BAT AEL per gli scarichi diretti e indiretti in un corpo idrico ricevente per specifici settori produttivi; i settori ricadenti nell'ambito di applicazione della Decisione, ma per i quali non sono stati individuati BAT AEL per gli scarichi idrici, continuano ad applicarsi le modalità di monitoraggio e i valori limite previste dalla normativa nazionale.

2. Monitoraggio delle emissioni nell'acqua per i settori produttivi previsti dalle BAT 12

i. Definizione delle frequenze di monitoraggio degli scarichi idrici

Per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni nell'acqua, la Decisione (UE) 2020/2009 riporta la seguente BAT 12:

1.1.9.3. Emissioni nell'acqua

BAT 12. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e conformemente alle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Sortanza/ Parametro	Settore	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a
TSS ⁽¹⁾	Rivestimento di veicoli	EN 872	Una volta al mese ⁽²⁾ ⁽⁹⁾	BAT 21
	Coil coating			
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWT)			
COD ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Rivestimento di veicoli	Nessuna norma EN disponibile		
	Coil coating			
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWT)			
TOC ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	Rivestimento di veicoli	EN 1484		
	Coil coating			
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWT)			
Cr(VI) ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾	Rivestimento di aeromobili	EN ISO 10304-3 o EN ISO 23913		
	Coil coating			
Cr ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	Rivestimento di aeromobili	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)		
	Coil coating			
Ni ⁽¹⁾	Rivestimento di veicoli			
	Coil coating			
Zn ⁽¹⁾	Rivestimento di veicoli			
	Coil coating			
AOX ⁽¹⁾	Rivestimento di veicoli	EN ISO 9562		
	Coil coating			
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWT)			
F ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	Rivestimento di veicoli	EN ISO 10304-1		
	Coil coating			
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWT)			

⁽¹⁾ Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.

⁽²⁾ La frequenza del monitoraggio può essere ridotta ad una volta ogni 3 mesi se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.

⁽³⁾ In caso di scarichi discontinui ad una frequenza inferiore alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per scarico.

⁽⁴⁾ Il monitoraggio della COD costituisce un'alternativa al monitoraggio del TOC. Il monitoraggio del TOC è l'opzione preferita perché non comporta l'uso di composti molto tossici.

⁽⁵⁾ Il monitoraggio di Cr(VI) si applica solo se nei processi sono utilizzati composti di cromo(VI).

⁽⁶⁾ Nel caso di scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.

⁽⁷⁾ Il monitoraggio di Cr si applica solo se nei processi sono utilizzati composti di cromo.

⁽⁸⁾ Il monitoraggio di F si applica solo se nei processi sono utilizzati composti di fluoro.

In generale, rispetto alle previsioni della BAT 12, si ritiene utile rilevare quanto segue:

- la tabella associata prevede frequenze minime di monitoraggio per specifici parametri e solo per i seguenti settori produttivi per i quali la BAT 21 stabilisce anche i BAT AELs:
 - ❖ Rivestimento di veicoli,
 - ❖ Coil coating,
 - ❖ Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo (solo per le lattine DWI),
 - ❖ Rivestimento di aeromobili;
- la frequenza minima di monitoraggio (mensile) indicata per i parametri COD, TOC e solidi sospesi totali (TSS) si applica, come indicato dalla nota (1) alla tabella, solo in caso di scarichi diretti in corpo idrico ricevente e risulta associata alla verifica del rispetto dei valori limite da stabilire – sempre per tali tipologie di scarico – in conformità ai BAT AEL riportati nella Tabella 5 alla BAT 21 per specifici settori produttivi;
- in base alla nota (2) alla tabella, la frequenza minima di monitoraggio (mensile) prevista per tutti i parametri può essere ridotta ad una volta ogni 3 mesi se si dimostra che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili; l'applicazione di tale nota richiede la disponibilità di dati di monitoraggio ottenuti secondo le modalità e le metodiche di campionamento e analisi previste dalla decisione in questione.
- in base alla nota (6) alla tabella, nel caso di scarichi indiretti, la frequenza minima di monitoraggio (mensile) dei parametri Cr(VI), Cr, Ni, Zn, AOX e F-può essere ridotta se l'impianto di trattamento acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati;
- in base alle note (5), (7) e (8) alla tabella, il monitoraggio di Cr(VI), Cr e F- previsto dalla BAT medesima si applica solo se nei processi sono utilizzati, rispettivamente, composti di cromo (VI), di cromo e di fluoro;

In considerazione di quanto sopra rilevato, si forniscono le seguenti indicazioni in merito alle condizioni di applicabilità delle note (2) e (6):

- 1) per dimostrare la sufficiente stabilità dei livelli di emissione e richiedere la prescrizione di frequenze di monitoraggio minori rispetto a quelle riportate nella tabella della BAT 12, il Gestore deve fornire all'AC e ad ARPA Lombardia, per le relative valutazioni, dati di monitoraggio – espressi come medie giornaliere (nel caso di scarichi continui) o come valori medi durante il periodo di scarico (nel caso di scarichi discontinui) - ottenuti secondo modalità di campionamento e metodiche di analisi previsti dalla Decisione (UE) 2020/2009 e relativi a minimo 30 giorni ed a massimo 180 giorni in un anno di esercizio dell'installazione. I dati di monitoraggio devono essere resi da laboratorio esterno oppure da laboratorio interno a condizione che quest'ultimo possieda adeguata certificazione (ISO 17025), le analisi siano eseguite mediante metodiche di analisi standard conformi alle norme EN previste dalla BAT 12 e i referti analitici siano firmati da tecnico abilitato.
- 2) l'applicazione della nota (6) richiede che l'autorità competente (AC) per lo scarico in fognatura (ATO), coadiuvata dal gestore dell'impianto di depurazione, fornisca all'AC per il riesame dell'A.I.A. specifico parere sulla fattibilità tecnica di prescrivere frequenze di controllo minori in base alla capacità di depurazione dell'impianto a servizio della rete fognaria interessata dallo scarico dell'installazione AIA e delle relative condizioni di funzionamento, ai fini del rispetto dei limiti allo scarico finale ovvero del conseguimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

ii. Indicazioni per l'attuazione del monitoraggio degli scarichi idrici

Per la determinazione delle 'medie giornaliere' e dei 'valori medi durante il periodo di scarico' come definiti nel paragrafo '*Considerazioni generali –BAT-AEL per le emissioni nell'acqua*' della Decisione (UE) 2020/2009, nonché per l'applicazione della BAT 12 sul monitoraggio delle emissioni nell'acqua previste nel medesimo documento comunitario, si forniscono le seguenti indicazioni.

Considerato che attualmente gli scarichi di acque reflue delle industrie rientranti nell'ambito di applicazione della Decisione (UE) 2020/2009 sono soggetti ai valori limite, espressi in concentrazione

(mg/l), della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza al D.lgs. 152/06, e le determinazioni analitiche, ai fini del controllo di conformità degli scarichi, sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di almeno tre ore, per la verifica dei valori limite che saranno prescritti in sede di riesame dell'A.I.A. in conformità alle Tabelle 5 e 6 della Decisione (UE) 2020/2009 e l'esecuzione di monitoraggi conformi a quanto previsto dalla BAT 12 della Decisione medesima, presso le installazioni in questione con scarichi di acque reflue di processo in CIS o in fognatura, laddove non già attuato, dovrà essere prevista:

- l'installazione di un misuratore di portata sullo scarico dei reflui di processo a valle dell'eventuale sistema di trattamento e prima del punto di commistione con altri reflui;
- l'installazione di un campionatore automatico refrigerato configurato per campioni composti proporzionali alla portata (oppure proporzionali al tempo se si è in possesso di dati storici sulla portata allo scarico che consentano di dimostrare la sufficiente stabilità del flusso) e quindi interfacciato con il misuratore di portata, chiudibile e sigillabile, o, in alternativa, poiché la BAT 12 prevede una frequenza minima di monitoraggio mensile, l'installazione/utilizzo dell'autocampionatore potrà essere limitata/o ai giorni in cui lo scarico idrico decadente dal processo risulta attivo e soggetto a monitoraggio e l'autocampionatore stesso potrà essere utilizzato/fornito a cura del laboratorio autorizzato.
- l'installazione di un sistema informatico al quale collegare i sistemi di misura in continuo (es. misuratore di portata) e, se del caso, il campionatore automatico, nonché l'utilizzo di software dedicati per l'acquisizione, la registrazione e la conservazione di:
 - ⇒ medie orarie dei valori istantanei rilevati dal misuratore di portata;
 - ⇒ in caso di scarichi continui, valori medi giornalieri per i parametri per i quali nell'AIA sono prescritti valori limite conformi ai BAT-AEL della Tabella 5 oppure della Tabella 6 della BAT 21 della Decisione (UE) 2020/2009;
 - ⇒ in caso di scarichi discontinui, valori medi durante il periodo di scarico, per i parametri per i quali nell'AIA sono prescritti valori limite conformi ai BAT-AEL della Tabella 5 oppure della Tabella 6 della BAT 21 della Decisione (UE) 2020/2009;
 - ⇒ periodi di avvio e fermata del processo produttivo programmati ed accidentali;
 - ⇒ periodi di malfunzionamento del sistema di depurazione dei reflui (se presente);
 - ⇒ periodi di malfunzionamento e/o guasto della strumentazione di misura e campionamento;
- la predisposizione di un PIANO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI nel quale devono essere indicati e descritti:
 - ⇒ l'obiettivo del campionamento;
 - ⇒ il punto di campionamento;
 - ⇒ le caratteristiche tecniche del sistema di prelievo, del campionatore automatico e dei sistemi di misura in continuo installati (torbidimetro, misuratore portata, ...);
 - ⇒ per ogni parametro oggetto di monitoraggio, la procedura di esecuzione del campionamento (metodo, programmazione usata per eseguire il campionamento proporzionale al flusso, frequenza e volume delle singole aliquote prelevate per costituire il campione composito da sottoporre ad analisi);
 - ⇒ le procedure operative di prelievo, trasporto e conservazione del campione;
 - ⇒ numero e competenze degli addetti alla gestione del campione dal prelievo all'analisi;
 - ⇒ la documentazione che accompagna il singolo campione;
 - ⇒ le modalità di esecuzione delle analisi (prelievo e trattamento del campione, metodo di analisi, valutazione e registrazione dei risultati);

- la predisposizione di un MANUALE DI GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA IN CONTINUO (misuratore di portata, misuratore di torbidità, misuratore di TOC) e del campionatore automatico, nel quale devono essere indicate e descritte:
 - ⇒ per quanto riguarda i sistemi medesimi, le verifiche periodiche per accertare il mantenimento dell'integrità ed efficienza, la procedura di manutenzione ordinaria, con registrazione delle attività di manutenzione, le procedure di taratura e calibrazione periodiche automatiche/manuali cui sottoporre la strumentazione;
 - ⇒ le modalità di acquisizione, registrazione, elaborazione ed archiviazione (compresi i format utilizzati per l'archiviazione dei dati istantanei e dei dati medi) sia dei dati acquisiti dai sistemi di misura in continuo e dall'autocampionatore, sia dei dati inseriti manualmente dagli addetti all'esecuzione delle analisi;
 - ⇒ le procedure di gestione di anomalie e/o guasti del campionatore automatico e dei sistemi di misura in continuo installati. Si precisa che in caso di anomalie e/o guasti all'impianto di produzione e/o al sistema di trattamento delle acque reflue l'attività di monitoraggio dello scarico industriale non deve essere interrotta.

In alternativa alla determinazione analitica standard, per la misura della concentrazione dei parametri Solidi Sospesi Totali (SST) e COD, sono ammesse rispettivamente:

- ⇒ l'installazione di un misuratore di torbidità, con determinazione della correlazione con la concentrazione dei Solidi Sospesi Totali (SST);
- ⇒ l'installazione di un misuratore in continuo del TOC, con determinazione mediante utilizzo della metodica ufficiale della correlazione fra i due parametri.

Per agevolare i Gestori nella predisposizione del *Piano di campionamento ed analisi* e del *Manuale di gestione dei sistemi di misura in continuo*, ARPA Lombardia metterà a disposizione i relativi modelli sul proprio sito istituzionale (<https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/AIA-IPPC/Migliori-tecniche-disponibili.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli>).

3. **BAT 21 e Tabelle 5 e 6 sui livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti e indiretti**

La BAT 21 individua le migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni nelle acque e/o facilitare il riutilizzo e il riciclaggio dell'acqua risultante dai processi a base acquosa (come sgrassaggio, pulitura, trattamento di superficie, scrubbing a umido) e alla stessa risultano associate:

- la Tabella 5 in cui sono riportati i BAT-AEL per gli **scarichi diretti in corpo idrico** ricevente per i parametri COD, solidi sospesi totali, composti organici alogenati adsorbibili (AOX), fluoruro, nichel, zinco, cromo totale, cromo esavalente;
- la Tabella 6 in cui sono riportati i BAT-AEL per gli **scarichi indiretti in corpo idrico** ricevente per i parametri composti organici alogenati adsorbibili (AOX), fluoruro, nichel, zinco, cromo totale, cromo esavalente.

In sede di riesame, per la definizione di valori limite conformi ai BAT AEL di cui alle Tabelle 5 e 6, le AACC dovranno tenere conto:

- a) che tali valori si applicano solo a specifici settori produttivi espressamente indicati e per taluni inquinanti solo se nei processi produttivi in questione sono utilizzati determinati composti;
- b) della necessità di garantire il rispetto dei valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III^A del d.lgs. 152/06 per gli scarichi industriali in fognatura e in corpo idrico superficiale; a titolo esemplificativo, i valori limite prescritti nell'A.I.A. per il parametro fluoruri negli scarichi in CIS e in fognatura decadenti da impianti per il rivestimento di veicoli dovranno essere comunque inferiori o uguali ai limiti previsti dalla normativa nazionale (6 mg/l per lo scarico in CIS, 12 mg/l per lo scarico in fognatura) nonostante nelle tabelle 5 e 6 sia previsto un range più ampio (2-25 mg/l);

- c) che la nota (1) alla Tabella 6 prevede la possibilità di non applicare i BAT AEL ivi riportati qualora l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle risulti progettato ed attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati, purché ciò non comporti un livello più elevato di inquinamento ambientale; l'applicazione di tale nota richiede una attenta valutazione tecnica da parte del Gestore dell'impianto a cui afferiscono i reflui di processo dell'installazione interessata e da parte dell'AC che fornirà il relativo parere in merito per il riesame dell'A.I.A.; inoltre, se applicata la condizione della nota(1), si potranno comunque prescrivere i pertinenti limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III^A del d.lgs. 152/06 per lo scarico in fognatura.

Da ultimo, fatte salve valutazioni sito specifiche dell'AC, si ritiene che l'applicazione di detta BAT debba essere verificata per gli scarichi di acque reflue decadenti dal processo produttivo e che possano essere quindi esclusi gli scarichi di sole acque meteoriche e di raffreddamento indiretto, purché questi siano gestiti separatamente dai reflui di processo. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di scarichi idrici.

4. BAT 3 sull'impatto ambientale delle materie prime utilizzate

La BAT 3 riporta le tecniche da applicare per evitare o ridurre l'impatto ambientale delle materie prime utilizzate; in particolare la tecnica a) Utilizzo di materie prime a basso impatto ambientale prevede che il gestore effettui nell'*"ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), una valutazione sistematica degli impatti ambientali negativi dei materiali utilizzati (in particolare per le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione nonché per le sostanze estremamente preoccupanti) e ove possibile, la loro sostituzione con materiali i cui impatti ambientali e sanitari sono ridotti o inesistenti, tenendo conto dei requisiti o delle specifiche di qualità del prodotto"*.

Tale tecnica, nella sostanza, si sovrappone gli adempimenti introdotti dal comma 7bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, ossia le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, e in base al quale periodicamente i Gestori delle installazioni in cui le predette sostanze sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della relativa sostituzione.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si ritiene che la tecnica a) della BAT 3 sia da considerarsi applicata da parte dei Gestori che abbiano adeguatamente adempiuto alla succitata disposizione della normativa nazionale.

5. BAT 11 sul monitoraggio delle emissioni negli scarichi gassosi

Per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera, la Decisione (UE) 2020/2009 riporta la seguente BAT 11:

1.1.9.2. Emissioni negli scarichi gassosi

BAT 11. La BAT consiste nel monitorare le emissioni negli scarichi gassosi almeno alla frequenza indicata di seguito e conformemente alle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/ Parametro	Settori/Fonti		Norma(e)	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a
Polveri	Rivestimento di veicoli — Rivestimento a spruzzo		EN 13284-1	Una volta l'anno ⁽²⁾	BAT 18
	Rivestimento di altre superfici metalliche e plastiche — Rivestimento a spruzzo				
	Rivestimento di aeromobili — Preparazione (per esempio sabbatura, granigliatura) e rivestimento				
	Rivestimento e stampa di imballaggi in metallo — Applicazione a spruzzo				
	Rivestimento di superfici di legno — Preparazione e rivestimento				
TCOV	Tutti i settori	Qualsiasi camino con un carico TCOV < 10 kg C/h	EN 12619	Una volta l'anno ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	BAT 14, BAT 15
		Qualsiasi camino con un carico di TCOV ≥ 10 kg C/h	Norme EN generiche ⁽⁵⁾	In continuo	
DMF	Rivestimento di tessuti, fogli metallici e carta ⁽⁶⁾		Nessuna norma EN disponibile ⁽⁶⁾	Una volta ogni tre mesi ⁽⁶⁾	BAT 15
NO _x	Trattamento termico dei gas in uscita dal processo.		EN 14792	Una volta l'anno ⁽⁷⁾	BAT 17
CO	Trattamento termico dei gas in uscita dal processo.		EN 15058	Una volta l'anno ⁽⁷⁾	BAT 17

⁽¹⁾ Per quanto possibile, le misurazioni vengono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali.

⁽²⁾ Nel caso di un carico di TCOV inferiore a 0,1 kg C/h o di un carico di TCOV non costante e stabile inferiore a 0,3 kg C/h, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni 3 anni o la misurazione può essere sostituita da un calcolo purché garantisca dati di qualità scientifica equivalente.

⁽³⁾ Per il trattamento termico dei gas in uscita dal processo, la temperatura nella camera di combustione è misurata in continuo. A questo controllo è associato un sistema di allarme qualora le temperature escano dall'intervallo di temperatura ottimizzato.

⁽⁴⁾ Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN15267-1, EN15267-2, EN15267-3 e EN 14181.

⁽⁵⁾ Il monitoraggio si applica solo se nei processi è utilizzata la DMF.

⁽⁶⁾ In assenza di una norma EN, la misurazione include la DMF contenuta nella fase condensata.

⁽⁷⁾ Nel caso di un camino con un carico TCOV inferiore a 0,1 kg C/h, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta ad una volta ogni 3 anni.

Rispetto alle previsioni della BAT 11, si ritiene utile rilevare che la possibilità prevista dalla nota (2) alla tabella per la riduzione della frequenza di monitoraggio del parametro TCOV a una volta ogni 3 anni nel caso di un 'carico di TCOV inferiore a 0,1 kg C/h o di un carico di TCOV non costante e stabile inferiore a 0,3 kg C/h' risulta incompatibile – e pertanto inapplicabile – con l'adempimento relativo alla compilazione, almeno una volta all'anno, del bilancio di gestione dei solventi di cui alla parte V dell'allegato III della parte V del D.Lgs. 152/06.

C. Indicazioni per l'applicazione dei BAT AEL per le emissioni di COV per specifici settori

1. Raccordo tra Capo V della IED e Decisione (UE) 2020/2009

La sezione 1 'Conclusioni sulle BAT per il trattamento di superficie con solventi organici' della decisione (UE) 2020/2009 si articola nella sezione 1.1 Conclusioni generali sulle BAT, in cui sono riportate le BATCs la cui applicazione deve essere verificata e valutata per tutte le tipologie

produttive ricadenti nella categoria IPPC 6.7, e in 13 sezioni successive, ognuna delle quali riferita a specifiche attività.

Le sezioni specifiche riportano, in particolare, i BAT AEL per le emissioni in atmosfera di COV espressi, a seconda del settore, come emissioni totali e/o emissioni fuggitive e/o in concentrazione.

Rammentato che le installazioni della categoria IPPC 6.7 sono autorizzate nel rispetto delle vigenti disposizioni del Capo V *“Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano solventi organici”* della Direttiva 2010/75/UE, recepite a livello nazionale nella Parte V del D. Lgs. 152/06 e nella Parte III dell'allegato III alla Parte V del medesimo decreto, dalla disamina delle predette sezioni del documento comunitario si evince come i BAT AEL ivi previsti siano significativamente più restrittivi rispetto ai limiti attualmente prescritti in ottemperanza alle richiamate disposizioni comunitarie e nazionali sulle emissioni di solventi organici.

Inoltre, per alcune attività produttive, come - ad esempio - la fabbricazione di nastri adesivi, per la quale deve essere valutata l'applicazione delle BAT Conclusions specifiche di cui al §1.7 della Decisione (UE) 2020/2009, sono stati introdotti dei BAT-AEL riferiti alle emissioni totali di COV sostanzialmente inferiori agli attuali valori limite riferiti alle emissioni diffuse previsti dal Capo V della Direttiva 2010/75/UE; pertanto, per tali attività si porrebbe la questione di dover rispettare dei valori limite per le emissioni diffuse di COV incoerenti con i nuovi BAT AEL per le emissioni totali. I due limiti, espressi come percentuale di input di solvente, si riferiscono a due diverse modalità di calcolo: il range 1-3% previsto dalle BATCs per le emissioni derivanti dalla fabbricazione di nastri adesivi si riferisce alle emissioni totali, mentre il 20% previsto dalla Parte II dell'allegato VII della Direttiva 2010/75/UE per le emissioni derivanti dall'attività di rivestimento adesivo si applica alle emissioni diffuse. Considerato che le emissioni totali sono date dalla sommatoria delle emissioni diffuse e di quelle negli scarichi gassosi, si ritiene opportuno che le AACC prescrivano nei riesami delle A.I.A. di tali attività il solo limite pari al 3% per le emissioni totali in quanto più restrittivo. Analoga indicazione si fornisce per altri settori specifici per i quali sussiste tale incoerenza tra modalità di espressione dei BAT AEL e dei limiti previsti dalla Parte II dell'allegato VII della Direttiva 2010/75/UE.

2. Valutazione degli interventi per l'adeguamento Decisione (UE) 2020/2009

Nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico è emerso che, data la significativa varietà impiantistica e produttiva delle aziende coinvolte, gli interventi di adeguamento richiesti per il raggiungimento dei livelli emissivi associati alle BAT per il parametro COV risultano avere un impatto tecnico-economico sostanzialmente differente a seconda della specifica realtà aziendale considerata.

Dall'analisi svolta da ARPA Lombardia sui dati di monitoraggio disponibili nell'applicativo «AIDA» è emerso che possibili criticità nel raggiungimento di valori emissivi conformi ai BAT AEL per le emissioni fuggitive/diffuse e totali potranno interessare settori specifici come la flessografia e stampa in rotocalco non destinate all'editoria, la fabbricazione di adesivi e il rivestimento di tessuti, fogli metallici e carta.

Per approfondire quanto ravvisato da ARPA Lombardia, con la collaborazione delle AACC, è stato richiesto ai singoli Gestori delle installazioni in questione di voler fornire le valutazioni svolte su possibili criticità connesse all'applicazione della Decisione (UE) 2020/2009 alle relative realtà produttive; i contributi pervenuti hanno in linea di massima avvalorato le previsioni dell'agenzia. In particolare, le aziende che hanno trasmesso valutazioni volte a rilevare possibili problematiche appartengono ai seguenti settori produttivi:

- ⇒ fabbricazione nastri adesivi (sezione 1.7 delle BATCs)
- ⇒ rivestimento di tessuti (sezione 1.8 delle BATCs)
- ⇒ rivestimento e stampa imballaggi metallici (sezione 1.10 delle BATCs)
- ⇒ flessografia e stampa in rotocalco non destinate all'editoria (sezione 1.12 delle BATCs)

In generale, i gestori delle predette aziende hanno rappresentato criticità nel garantire il rispetto dei BAT AEL per le emissioni fuggitive/diffuse, emissioni totali e convogliate di COV in considerazione delle caratteristiche tecnico-impiantistiche delle linee produttive esistenti, delle tecniche di abbattimento adottate e delle prestazioni emissive raggiunte per il rispetto degli attuali valori limite prescritti nelle A.I.A.; inoltre, gli stessi hanno evidenziato – in maniera più o meno marcata a seconda della specifica situazione aziendale - la necessità di congrui tempi per l'effettuazione degli interventi di adeguamento degli impianti produttivi, di revamping degli impianti di recupero solvente e di implementazione dei sistemi di abbattimento dei solventi che si renderanno necessari per garantire con continuità livelli emissivi conformi ai nuovi BAT-AEL. Da ultimo, nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico di confronto, i rappresentanti di Confindustria Lombardia hanno sostenuto che – in generale - , nonostante la fattibilità tecnica degli interventi di confinamento e di miglioramento degli abbattimenti, con investimenti molto rilevanti, possa sussistere un margine di incertezza nel raggiungimento della conformità ai predetti BAT AELs; resta ferma che la valutazione di tali fattibilità è da condurre nell'ambito delle istruttorie tecniche caso per caso in capo alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.

Per il settore della fabbricazione di adesivi, a supporto delle valutazioni sin qui esposte, si rappresenta che nella disamina del § 7.3.2 *Emissions del Capitolo 7 Manufacture of adhesive tape* del BREF STS, in cui sono illustrati i dati sulle emissioni di COV totali, diffuse e negli scarichi gassosi presi in considerazione per la definizione dei BAT AEL (riferiti a tre installazioni per un totale 12 linee produttive site in Europa), si trova riscontro del fatto che per raggiungere bassi livelli emissivi sono necessari interventi impiantistici quali la captazione delle emissioni dalle sezioni di stoccaggio dei solventi e dalla miscelazione degli adesivi, l'incapsulamento dell'intero macchinario di applicazione del rivestimento e il convogliamento di tutte le emissioni diffuse verso i sistemi di trattamento dei gas.

Per il settore del rivestimento dei tessili, dalla lettura del § 8.3.2.1 *Fugitive and totale missions of VOCs del Capitolo 8. Coating of textile, foils and paper*, si evince come un adeguato incapsulamento di diverse parti dell'impianto con estrazione delle emissioni e successivo trattamento consentono di limitare le emissioni totali e fuggitive a valori inferiori al 5% dell'input di solvente. Anche in questo settore, quindi, per il raggiungimento di prestazioni emissive allineate con livelli associati alle BATCs possono risultare necessari interventi impiantistici su linee produttive e sistemi di convogliamento e trattamento delle emissioni contenenti solventi.

Per il settore della flessografia e stampa in rotocalco non destinate all'editoria, nel § 12.3.2 *Emissions* sono indicate le misure necessarie, sia a livello di processo produttivo sia a livello di gestione e trattamento delle emissioni per ottenere bassi valori delle emissioni totali di COV e viene altresì indicato come i dati in concentrazione del carbonio organico volatile totale considerati per la revisione del BREF STS evidenzino l'efficacia delle tecniche abbattimento applicate per il raggiungimento di basse concentrazioni di COV nelle emissioni convogliate.

Atteso che - in alcune installazioni lombarde della categoria IPPC 6.7 - il raggiungimento di livelli emissivi allineati con i BAT AEL per le emissioni diffuse e totali di COV stabiliti dalla Decisione (UE) 2020/2009 comporterà interventi sostanziali su linee produttive e/o sistemi di riduzione e recupero dei solventi la cui realizzazione richiederà tempistiche congrue e compatibili con il proseguo dell'attività produttiva, sulla base degli approfondimenti svolti nell'ambito del tavolo tecnico e tenuto conto delle pertinenti disposizioni nazionali di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, si forniscono le seguenti indicazioni per la gestione dei riesami delle A.I.A.:

- i procedimenti di riesame sono avviati dalle AACC almeno 12 mesi prima del termine dei quattro anni dalla pubblicazione della Decisione (UE) 2020/2009[9.12.2024] al fine di garantirne la conclusione con approvazione degli eventuali progetti di adeguamento entro il predetto termine;

- eventuali richieste di deroga, ai sensi dell'art. 29 sexies, comma 9 bis, del d.lgs. 152/06, devono essere riconducibili alle casistiche riportate nell'allegato XII-bis alla Parte Seconda del decreto medesimo; a tal fine il gestore è tenuto ad allegare all'istanza un'analisi costi-benefici che deve essere valutata dall'AC nell'ambito del singolo procedimento di riesame per la concessione o meno della deroga richiesta. L'analisi costi-benefici deve contenere almeno:
 - una valutazione tecnica degli interventi attuabili sull'impianto esistente per la riduzione delle emissioni diffuse e convogliate di COV con l'indicazione dei livelli emissivi raggiungibili, sulla base della configurazione impiantistica, tecnologica ed emissiva della propria installazione e dell'analisi dei diversi fattori che possono incidere sulle scelte progettuali (a titolo meramente esemplificativo: aspetti energetici del processo, costi di sostituzione degli impianti; effetti derivanti dall'area geografica ove è collocato l'impianto);
 - il progetto dettagliato degli interventi impiantistici proposti per garantire il rispetto dei BAT-AELs previsti dalla Decisione (UE) 2020/2009 per la specifica realtà produttiva;
 - il cronoprogramma di realizzazione, messa in esercizio e messa a regime degli interventi impiantistici finalizzato a raggiungere in tempi certi e ottimali prestazioni allineate ai BAT-AELs.

Gli interventi di adeguamento e relative tempistiche previsti nell'analisi costi-benefici redatta dal Gestore, qualora valutati positivamente da parte dell'Autorità Competente, divengono parte integrante del quadro prescrittivo dell'AIA rilasciata a seguito del procedimento di riesame per l'adeguamento alle conclusioni sulle BAT.

Si rammenta che in caso di concessione della deroga ai sensi del comma 9-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione prescritti nell'A.I.A. sino all'adeguamento alle BATCs devono, in ogni caso, rispettare i valori limite stabiliti dalla normativa nazionale; nel caso specifico, deve essere garantito il rispetto, in particolare, delle disposizioni e dei valori limite di cui all'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 pertinenti per la specifica installazione oggetto di riesame dell'A.I.A..